

AGENZIA LIGURIA LAVORO
ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE LIGURIA
cf 95058950106 p.i. 03863590109
Via Fieschi 11 G - 16121 Genova

AGENZIA LIGURIA LAVORO
PROTOCOLLO

A 17 MAR 2008 P

N. PROT 868

Adozione del Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali dell'Agenzia Liguria Lavoro

Decreto del Direttore Generale

n. 35 del 17 MAR. 2008

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 27/98 istitutiva dell'Agenzia Liguria Lavoro ed in particolare l'art. 13 c. 3, che attribuisce al Direttore Generale il potere di emanare atti gestionali ed organizzativi sotto la sua diretta responsabilità;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 188 del 07/12/2007, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2008" verificato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 229 del 7/03/2008 che ha deliberato di non opporsi all'ulteriore corso dello stesso;

CONSIDERATA la necessità di adottare i Regolamenti interni dell'Agenzia Liguria Lavoro ai sensi dell'art. art 7 comma 6, 6bis e 6ter D.Lgs 165/2001, così come modificata dalla L. 244/07 (cd. Legge Finanziaria), ex L. 248/2006 (cd. Legge Bersani), ed in particolare il "Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali dell'Agenzia Liguria Lavoro";

TENUTO CONTO della Circolare n. 02/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica in cui sono stati chiariti i termini delle modalità del conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, quali e collaborazioni di natura occasionale e coordinata e continuativa;

DATO ATTO che nulla osta da parte del Revisore dei Conti a seguito trasmissione avvenuta con prot. 852 del 14/03/2008;

CONSIDERATA la necessità di procedere operativamente e con particolare urgenza in considerazione delle scadenze progettuali dell'Agenzia Liguria Lavoro;

DECRETA

di assumere tutto quanto in premessa;

di **ADOPTARE** con il presente atto il "Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali dell'Agenzia Liguria Lavoro" (allegato);

che il presente atto è composto di n. 1 pagina, oltre l'allegato di numero 3 pagine.

data 17 MAR. 2008	Il Responsabile di procedimento Cav. G. De Gaetani	data 17 MAR. 2008	Il Direttore Generale Ing. M. G. Terrile
Visto Affari Legali		Visto Ragioneria	IMPEGNO n.
decreto regolamento incarichi.doc			
pag. 1 di 1			

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali dell'Agenzia Liguria Lavoro

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

L'Agenzia Liguria Lavoro, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, con le forme contrattuali, diverse dal lavoro subordinato dipendente, consentite dalla legge.

Art. 2 (Presupposti giuridici)

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'Agenzia deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) deve sussistere la copertura finanziaria come prevista dalle vigenti norme .
2. Dell'attività svolta nell'espletamento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere prodotta, al termine della prestazione, idonea relazione dalla quale risultino regolarmente eseguite le prestazioni professionali richieste nell'atto di conferimento.

Art. 3 (Conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dal Direttore Generale dell'Agenzia sotto la sua diretta responsabilità.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.
3. In nessun caso le prestazioni di cui al presente regolamento possono superare, per il medesimo soggetto, il compenso complessivo annuo di 100.000,00 euro.
4. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria.

Art. 4 (Previsione di progetti e attività)

1. L'Agenzia individua di norma annualmente, in sede di determinazione del fabbisogno del personale e per l'attuazione del piano, ovvero tutte le volte che se ne renda necessario a seguito di approvazione di progetti specifici, le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art. 1.

2. L'Agenzia, quando necessario, pubblicizza gli incarichi da affidare, di cui al presente regolamento, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.aliguriailavoro.it e all'Albo Ufficiale dell'Agenzia, sito all'ingresso della Sede in Via Fieschi 11 G Genova.

Detto avviso dovrà contenere la tipologia di prestazione richiesta, la durata, il compenso proposto, le indicazioni circa i requisiti necessari, nonché la scadenza dell'avviso medesimo.

Art. 5 (Procedure comparative per il conferimento degli incarichi)

1. I soggetti in possesso delle specifiche competenze, quali richieste dall'Avviso, potranno presentare candidatura con le modalità e la tempistica indicata nell'Avviso medesimo.

2. Il Direttore Generale effettuerà la comparazione dei curricula tendendo conto dell'esperienza maturata nel settore, della qualificazione professionale, della specifica indicazione nel lavoro prestato in relazione all'incarico previsto ed in funzione del miglior possibile risultato.

Art. 6 (Elementi essenziali del contratto)

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali sanzioni;
- d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici.

Art. 7 (Erogazione del compenso)

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del funzionario competente della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
2. L'amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
3. Il competente settore dell'amministrazione predispone, contestualmente al pagamento, il prospetto, per l'interessato, dei conteggi delle ritenute Irpef, applicate per scaglioni di reddito annuo rapportati al periodo per il quale si corrisponde il compenso, nonché delle ritenute previdenziali e assistenziali.
4. Il pagamento del compenso avviene come pattuito nel disciplinare d'incarico.
5. Quando richiesto, unitamente alla fattura/notula, il collaboratore è tenuto a presentare all'Agenzia una relazione sull'attività nel periodo di riferimento.
6. Dopo il conferimento dell'incarico verrà aggiornato il sito istituzionale dell'Agenzia Liguria Lavoro dove risulteranno visibili tutti gli incarichi attribuiti con espressamente indicati: il nominativo del contraente, l'oggetto della prestazione, la durata della medesima ed il compenso previsto: al termine della prestazione, effettuata la liquidazione, il sito verrà aggiornato con il compenso effettivamente erogato.

Art. 8 (Entrata in vigore e norme transitorie)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni di cui ai Decreti istitutivi dell'Albo dell'Agenzia Liguria Lavoro per quanto incompatibile con il presente Regolamento.

Per esigenze di flessibilità e celerità, sulla base di appositi avvisi, si potrà procedere mediante comparazione fra gli iscritti al citato Albo, in possesso di determinati requisiti e altamente qualificati.

Viene fatto salvo l'eventuale processo di stabilizzazione per i soggetti aventi incarichi in qualità di collaboratori esterni, ma inseriti stabilmente e con vincolo di continuità all'interno dell'Agenzia Liguria Lavoro e, come tali, espressamente indicati alla Regione Liguria.

Fino al 31/12/2008 ai soggetti già valutati e, quindi, iscritti all'Albo possono essere attribuiti incarichi di cui al presente regolamento tenendo conto della necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo G. Terrile

